



Francesco Sorvillo

(docente a contratto di Diritto ecclesiastico nella Seconda Università di Napoli,
Dipartimento di Giurisprudenza)

Pene canoniche, sanzioni islamiche e modelli economico-speculativi: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica *

SOMMARIO: 1. Elementi distorsivi caratterizzanti ed effetti collaterali dei modelli economico-speculativi – 2. Il ruolo delle religioni nell’ammortamento delle devianze dei sistemi di mercato – 3. Pene canoniche e sanzioni islamiche: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica.

1 – Elementi distorsivi caratterizzanti ed effetti collaterali dei modelli economico-speculativi

Non sembra esservi dubbio che le crisi finanziarie¹ generate da mercati deprivati di riferimenti etico-morali stiano provocando effetti negativi anche sul funzionamento degli stati democratici, allorché pratiche aggressive di speculazione borsistica e finanziaria spingono sempre più in alto l’asticella delle scommesse, sino a ricomprendere “puntate” sul possibile *default* di interi stati nazionali².

L’effetto collaterale è che, al fianco della povertà economica che ne deriva, si diffonde simmetricamente un’intensa “povertà di diritti”³.

* Il testo, non sottoposto a valutazione, riproduce la parte della relazione predisposta dall’A. e presentata - congiuntamente alla parte curata dal Prof. Antonio Fuccillo - nell’ambito dei Seminari (in Italiano) al XV *International Congress of Canon Law* su “*Crime and Punishment. Nature, Problems and Perspectives of Canonical Penal Law and Relation to Civil Law*”, organizzato dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo* presso *The Catholic University of America* (Washington, DC, 17-21 settembre 2014).

¹ Cfr. **JOSEPH E. STIGLITZ**, *Bancarotta. L’economia globale in caduta libera*, Einaudi, Torino, 2013.

² Cfr. **D. DELIOLANES**, *Come la Grecia. Quando la crisi di una nazione diventa la crisi di un intero sistema*, Fandango Libri, Roma, 2011.

³ Si tratta della negazione di alcuni tra i più importanti diritti fondamentali della persona umana tra i quali il diritto alla famiglia, il diritto al lavoro, e recentemente sin anche il diritto al futuro per le generazioni più giovani. Sul tema, ampiamente **CARITAS ITALIANA**, Fondazione «E. Zancan», *Poveri di diritti. XI Rapporto su povertà ed esclusione sociale in Italia*, il Mulino, Bologna, 2011.



Nella stessa direzione, studi sullo stress emotivo delle persone confermano indirettamente le implicazioni negative degli input provenienti dalle moderne economie di mercato sugli individui impegnati nella competizione globale⁴, tra l'altro declinando incidentalmente il capitalismo come un sistema che presenta quattro elementi distorsivi caratterizzanti: il primo è che il successo di un'azienda è giudicato dalla sua quotazione in borsa, invece che dalla sua forza intrinseca o dal contributo che può offrire alla società; il secondo è una forte spinta a privatizzare i beni e i servizi della collettività; il terzo è una regolamentazione minima dei servizi finanziari e del mercato del lavoro, tesa a favorire i datori di lavoro rendendo più semplici i licenziamenti; la quarta è che l'imposizione delle tasse non punta verso politiche di redistribuzione della ricchezza, poiché per le grandi aziende e per i ceti più elevati è più facile evitarle rifugiandosi nei paradisi fiscali.

2 – Il ruolo delle religioni nell'ammortamento delle devianze dei sistemi di mercato

Nel settore appena evocato, le religioni possono giocare un ruolo efficace di ammortamento delle devianze dei sistemi di mercato, promuovendo al fianco di nuovi approcci all'economia che potremmo definire "eticamente orientati"⁵, anche la previsione di strumenti sanzionatori deputati ad assolvere *in primis* funzioni deterrenti e, solo secondariamente, funzioni rieducative e/o emendative del reo-peccatore, in conformità all'assunto che relega il ruolo della norma penale a *extrema ratio* tra i possibili rimedi giuridici.

⁴ Sulle possibili patologie cliniche derivanti dal capitalismo contemporaneo si rinvia a **O. JAMES**, *Il capitalista egoista*, Codice Edizioni, Torino, 2009.

⁵ Si pensi in questo senso a una maggiore implementazione nel sistema di mercato di forme di economia civile o di comunione, come anche di un maggiore sviluppo del commercio equo e solidale, oppure di esperienze specifiche nel settore del credito come la Banca etica o della Grameen Bank per le attività di microcredito. Per alcune posizioni su queste tematiche si rinvia rispettivamente a **S. ZAMAGNI**, *Economia ed etica: la crisi e la sfida dell'economia civile*, La Scuola, Brescia, 2009, p. 13; **L. BRUNI**, *Economia di comunione: giustizia economica, scommessa possibile*, in *Mondo e missione*, PimeDit Editore, Milano, 2011; **L. BECCHETTI**, *La felicità sostenibile. Economia della responsabilità sociale*, Donzelli Editore, Roma, 2005; **F. MOSTACCIO**, *Il patrimonio etico dei consumatori. Le radici culturali del commercio equo e solidale*, Franco Angeli, Milano, 2008; **R. MILANO**, *La finanza e la Banca Etica: economia e solidarietà*, Edizioni Paoline, Milano, 2001; **M. YUNUS**, *Il banchiere dei poveri*, Feltrinelli, Milano, 2004.



Sotto questi profili, nonostante posizioni piuttosto nette siano rintracciabili nel discorso sociale della Chiesa cattolica e maggiormente nelle posizioni dell'attuale pontificato, vanno ugualmente rilevate sostanziali differenze con gli ordinamenti musulmani ove sono tutt'ora vigenti e operanti inibitorie di diverso tipo per quanto riguarda l'azione economica⁶.

Ci si riferisce in specie al trittico di proibizioni composto dal divieto di *Ribā*, e a quelli del *Gharar* e del *Maysir*⁷.

Il primo dei tre, in una sua definizione minima che appare certamente più ampia del riferimento all'usura con il quale è più comunemente noto, sta a indicare qualsiasi profitto o guadagno illecito derivante dallo squilibrio nel controvalore tra prestazioni reciproche afferenti a rapporti debitori e creditori, allo scambio tra beni della medesima specie o del medesimo genere, ovvero alla prestazione di un servizio, e sorretti dalla medesima causa giustificatrice⁸.

Per quanto riguarda invece il *gharar*, se letteralmente la locuzione sta a significare inganno, rischio, incertezza, tecnicamente esso può essere definito come l'autoesposizione a ogni forma di rischio eccessivo, di pericolo derivante da una transazione commerciale, come risultato dell'incertezza sul prezzo, sulla qualità e la quantità del valore della controprestazione, sulla data di consegna dei beni o delle merci, sulla capacità di ciascun compratore o venditore di adempiere regolarmente le proprie prestazioni, sull'incertezza delle condizioni dell'accordo, insomma di tutte quante quelle circostanze contrattuali che possano esporre ciascuna delle parti intervenute nella pattuizione a rischi non strettamente prevedibili o necessari⁹. Per sintetizzare potremmo dire che il *gharar*

⁶ Un approfondimento dell'etica economica nell'*homo islamicus* è disponibile in M. D'ARIENZO, *I fondamenti religiosi dell'economia nell'Islam*, in A. Fuccillo (a cura di), *I Mercanti nel tempio. Economia, Diritto, Religione*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 27-32.

⁷ Per una analisi del trittico di proibizioni e i suoi risvolti sulle scelte finanziarie dei fedeli musulmani, sia consentito un rinvio a F. SORVILLO, *Scelte finanziarie, contratti bancari e fattore religioso*, Lettere animate, Martina Franca, 2012, p. 72 ss.

⁸ Cfr. L. NONNE, *Il prestito ad interesse nel diritto islamico tra solidarietà e profitto*, in *Diritto@Storia*, 2009, Vol. VIII (scaricabile all'indirizzo web: www.dirittoestoria.it/8/contributi/nonne-prestito-interesse-dirittoislamico.htm).

⁹ La definizione è tratta dal Glossario dei termini arabi pubblicato in M. Iqbal, David T. Llewellyn (eds), *Islamic banking and finance: new perspectives on profit-sharing and risk*, Edward Elgar Publishing, Northampton-Massachusetts, 2002, ove si precisa che il *gharar* "Literally means deception, danger, risk and uncertainty. Technically, means exposing oneself to excessive risk and danger in a business transaction as a result of uncertainty about the price, the quality and the quantity of the counter-value, the date of delivery, the ability of either the buyer or the seller to fulfill his commitment, or ambiguity in the terms



rappresenta ogni componente di aleatorietà o di rischio direttamente ricollegabile a una fattispecie contrattuale e tale da rendere il negozio nullo quando afferente allo stesso in maniera del tutto prevalente¹⁰.

In ultimo il *maysir*. Esso indica letteralmente il gioco d'azzardo precluso a ogni musulmano assieme a tutta quanta una serie di attività di altra natura, generalmente considerate illecite (*haram*), e tra le quali spiccano la commercializzazione e il consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti o quello delle carni suine o non macellate secondo protocolli rituali.

Per ciò che concerne il *maysir* dal punto di vista delle fonti religiose, sarà interessante notare che la proibizione in questione, a differenza del *gharar*, è riscontrabile direttamente nel Corano¹¹ (così come il divieto di *ribā*¹²) ma nonostante questa diversità qualitativa nella fonte generatrice del divieto¹³, del *gharar* ne condivide gli scopi finalistici proponendosi come

of the deal, thereby exposing either of the two parties to unnecessary risks”.

¹⁰ Va da sé che la conseguenza diretta dell'applicazione del divieto del *gharar* alle obbligazioni contrattuali comporterebbe la necessaria determinazione o precisa determinabilità dell'oggetto del contratto quanto alla sua sostanza, alla quantità o alla qualità dei beni oggetto della transazione, ovvero del momento in cui le rispettive prestazioni andrebbero eseguite dai contraenti. In realtà, l'impossibilità di escludere, in assoluto, ogni possibile elemento di incertezza o di rischio da qualsiasi fattispecie contrattuale ha indotto i giuristi islamici a graduare l'incidenza del *gharar* sull'invalidità dei contratti, riservando i più gravosi effetti della nullità contrattuale, esclusivamente ai casi di rischio o incertezza eccessivi, non rilevando invece in alcun modo la semplice incertezza trascurabile strutturalmente legata alle fattispecie di volta in volta selezionate dalle parti per la regolamentazione del loro assetto di interessi.

¹¹ **CORANO**, V, 90-91, ove è stabilito che “il gioco d'azzardo, le pietre idolatriche, le frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinché possiate prosperare! (...)”.

¹² La proibizione del *ribā*, come si è accennato, trova la sua fonte nelle scritture sacre, e precisamente in alcuni versetti del Corano e della Sunna. Tra i versetti del Corano vanno ricordati: “*Quel che voi prestate a ribā perché aumenti sui beni degli altri, non aumenterà, presso Dio. Ma quello che date in elemosina, bramosi del Volto di Dio, quello vi sarà raddoppiato!*” (XXX: 39) e ancora “*O voi che credete! Non praticate il Ribā, doppiando e raddoppiando, e temete Dio sì che possiate essere felici!*” (III: 130); e per finire “*Ma Dio ha permesso la compravendita e ha proibito il ribā (...). Ma Dio distruggerà il ribā e moltiplicherà il frutto delle elemosine, (...) O voi che credete! Temete Dio e lasciate ogni resto d'usura, se siete credenti! – E se non lo fate, ascoltate la dichiarazione di guerra da parte di Dio e del suo Messaggero; (...) Se il vostro debitore si trova in difficoltà, gli sia accordata una dilazione sino a che una facilità gli si presenti; ma se rimetterete il debito, sarà meglio per voi, se sapete!*” (II: 275-280). Tra gli *hadith* della Sunna il più noto recita: “*Vendi oro per oro, argento per argento, grano per grano, orzo per orzo, dattero per dattero, sale per sale, nella stessa specie, nella stessa quantità, faccia a faccia; se le merci differiscono, puoi vendere come desideri, purché lo scambio sia contestuale. Chi paga di più o riceve di più cade nel ribā. Chi prende e chi riceve è uguale*”.

¹³ A sostegno di quanto affermato si riporta di seguito la posizione di Maxime Rodinson



uno strumento di moralizzazione del sistema economico complessivamente inteso¹⁴.

La conseguenza è che dal divieto del *maysir* discenderebbe nella pratica economica un generale impedimento per ogni tipo di operazione dal carattere meramente speculativo.

Ora l'incidenza nel sistema economico-finanziario di proibizioni così strutturate risulterà ancora più chiara se si riflette sulle moderne fattispecie contrattuali o sui moderni prodotti finanziari costruiti nell'ambito delle economie capitalistiche.

Prodotti finanziari come i *futures*, i *forward*, le opzioni o i derivati, che contengono nei loro schemi pratici di funzionamento elementi di contrasto con i significati ascrivibili negli ordinamenti musulmani, come minimo al divieto del *gharar* e del *maysir*, sono stati espunti da questi ultimi.

Gli stessi mutui *subprime* che altro non sono che una cartolarizzazione estremamente parcellizzata del debito del mutuatario, e che hanno innescato proprio negli Stati Uniti la crisi economica, sono un prodotto pressoché sconosciuto nei paesi islamici.

È dunque nell'alveo religioso che va collocata l'economia, e sono sempre le prescrizioni religiose che hanno garantito agli ordinamenti islamici una maggiore permeabilità alle crisi cicliche dell'economia capitalista, poiché la necessità di dare vita a rapporti contrattuali e finanziari caratterizzati da sinallagmaticità, concentrazione e immediatezza delle controprestazioni hanno spinto all'attuazione nell'azione economica islamica di un sistema di "partenariato" secondo il principio del *Profit Loss Sharing*¹⁵.

A questo punto, riavvolgendo immaginariamente il filo del discorso, potremmo affermare che delle prescrizioni religiose l'economia islamica subisce continuamente l'effetto.

il quale ha addirittura postulato la matrice unica delle proibizioni in analisi rilevando come "Si sia spesso voluta sottolineare una restrizione speciale che non rientra, del resto, nella questione dell'affitto, e cioè l'alea (*gharar*). In realtà, la tradizione ha ingigantito il divieto formulato dal Corano di un certo gioco d'azzardo (*maysir*): tale fatto ha causato la proibizione di ogni guadagno derivante da un rischio, da una indeterminatezza"; **M. RODINSON**, *Islam e capitalismo. Saggio sui rapporti tra economia e religione*, Einaudi, Torino, 1968, p. 36.

¹⁴ **CORANO**, II, 219, "In verità col vino e il gioco d'azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra voi".

¹⁵ **G.M. PICCINELLI**, *Operazioni islamiche di provvista e di gestione del risparmio: il modello del cliente-socio*, in **AA. VV.**, *La banca islamica e la disciplina bancaria europea*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 20-21.



Difatti, l'unicità dell'Islam sotto questo profilo si manifesta sommando ai principi regolatori del mercato economico il concetto di fede "attiva" in Dio, e cioè l'idea per il fedele islamico, che il Creatore intervenga assiduamente in tutti quanti gli eventi, compresi quelli economici, assumendo funzioni di soggetto decisionale e non di mera entità astratta che osserva passivamente e senza interventismi le vite degli uomini¹⁶.

Questa convinzione spiega perché i fedeli islamici sono spinti a conformarsi ai precetti sciaraitici anche nella selezione degli strumenti finanziari, spesso indipendentemente dall'accennata funzione di deterrenza dei rimedi sanzionatori che pure sono presenti, e anche quando questi ultimi possano essere particolarmente severi¹⁷, o possa essere assolutamente certa la loro applicazione¹⁸.

I rimedi sanzionatori, infatti, non esauriscono le ragioni di espansione del sistema, essendo piuttosto la diretta operatività dei precetti religiosi a contribuire al suo complessivo *appeal* talvolta anche nei confronti di fedeli di altre confessioni, o addirittura verso i non credenti.

Ciò appare tanto vero se si considerano i freddi dati statistici che evidenziano come il sistema islamico sia previsto in forte espansione¹⁹, e che negli ultimi anni numerosi paesi nei quali la religione islamica non è maggioritaria hanno introdotto strumenti finanziari *Sharia compliant*²⁰.

¹⁶ Sulle concezioni di un Dio attore economico e "decision-maker" nell'economia, si veda M. Iqbal, David T. Llewellyn (eds), *Islamic banking and finance*, cit., p. 34.

¹⁷ Per rimanere nell'ambito del già citato divieto di *ribā* in alcune delle fonti islamiche sono ventilate conseguenze assai gravi per le violazioni in materia economica. Ad esempio, è riportato che un compagno di Maometto (Abdellah Ibn Omar) disse "Quello che trasgredisce l'illiceità dell'usura e persiste a farlo, diventa imperativo per l'imam dei credenti intimidirlo; se persevera, deve condannarlo a morte". Su questa tematica cfr. M. KETTANI, *Une banque originale: la banque islamique*, Najah El-Jadidah, Casablanca, 2002, pp. 78-82.

¹⁸ Cfr. SEYED H. SERAJZADEH, *Islam and crime. The moral community of Muslims*, in *Journal of Arabic and Islamic Studies* (all'indirizzo free-journal.umm.ac.id/download-pdf-journal-of-909.pdf).

¹⁹ Secondo dati di *Moody's* tra il 2005 e il 2006, l'ammontare dei prodotti bancari conformi ai principi islamici ha registrato un incremento del 29,7% (raggiungendo 501 miliardi di dollari USA), a fronte del 16,3% relativo a prodotti tradizionali.

²⁰ Si pensi a Inghilterra, Francia e Germania. Per l'azione economica di questi paesi e di quella italiana in merito alla finanza islamica, si rinvia all'Interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Giorgio Iannone, con relativa risposta scritta, presente agli Atti della Camera dei Deputati alla seguente rubrica: Interrogazione a risposta scritta 4-05199 presentata da Giorgio Iannone, martedì 24 novembre 2009, seduta n. 251; Risposta scritta pubblicata martedì 9 marzo 2010 nell'allegato B della seduta n. 296, all'interrogazione 4-05199 presentata da Giorgio Iannone.



3 – Pene canoniche e sanzioni islamiche: i diritti religiosi a sostegno della finanza etica

Le circostanze sin qui richiamate spingono ad alcune brevi riflessioni anche sul sistema sanzionatorio degli ordinamenti islamici²¹, e sulle differenze che possono cogliersi rispetto a quello disegnato dal Codice di diritto canonico.

Dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, infatti, a differenza che nella Chiesa cattolica, nell'Islam sembra essere più intenso il disvalore legato alla trasgressione delle prescrizioni coraniche e della legge islamica in materia economica²².

Si pensi a tale proposito che alcuni reati economico-finanziari moderni - come il riciclaggio di denaro²³ (*Money laundering*), il *phishing* in internet, le frodi telematiche (*Cyber fraud*), il furto d'identità (*Identity Theft*), e altri le cui definizioni sono attualmente fornite dalla giurisprudenza islamica - sono egualmente sussunti nell'ambito del Corano o della Sunnah del Profeta, e declinati in termini di violazioni di altrettante prescrizioni e/o divieti²⁴, con la conseguenza che anche le modulazioni delle sanzioni per detti comportamenti sono riportate a disposizioni divine e solo residualmente sono demandate a determinazioni discrezionali (*ta'zir*) dell'Autorità pubblica.

Il sistema sanzionatorio si presenta dunque particolarmente rigido (soprattutto in "uscita", si pensi al reato di apostasia), ancorato sempre a una precisa disposizione religiosa di origine divina, circostanza quest'ultima che sembrerebbe impedire anche nell'ambito sanzionatorio

²¹ M. GHAFARI, ALIREZA H. ZADEH, J. GHAFARI, *Policy of economic crime prevention in the Holy Curan*, in *International Research Journal of Applied and Basics Sciences (IRJABS)*, 4, 2013, pp. 2442-2454.

²² Maometto indica i castighi riservati agli usurai nell'aldilà: "Durante il mio viaggio notturno ho visto delle persone che hanno grossi ventri in cui strisciano serpenti che si vedono anche dall'esterno. Ho chiesto a Gabriele: chi sono queste persone? Mi ha risposto: sono degli individui che hanno visuto d'usura." (Sunan Ibn-Majah, detto 2264), e poi "Sarà maledetto da Dio quello che prende l'usura, quello che ha dato, il notaio del contratto usuraio, così come i testimoni di questo contratto." (Musnad Ibn-Hanbal, detto 601), e ancora "La repressione di un dhiram preso come usura, sarà più severa di quella di trentasei peccati d'adultero." (Musnad Ibn-Hanbal, detto 20951).

²³ Per i problemi riguardanti il rapporto tra riciclaggio e terrorismo cfr. G. PALUMBO, *Hawala e finanza. Le vie segrete del denaro nell'economia globale*, in *Quaderni del Centro universitario di Studi Strategici e Internazionali* (download dal sito www.cssi.unifi.it).

²⁴ Cfr. YUSUF I. AROWOSAIYE, *Economic and financial crimes and ICT infrastructure: The Islamic criminal law perspective*, relazione presentata per la 3rd International Conference on Postgraduate Education (ICPE3), Organized by Universiti Sains Malaysia (16th to 17th December 2008, Penang, Malaysia).



azioni interpretative di tipo innovativo, in favore, piuttosto, di attività di tipo meramente integrativo.

Tuttavia, per quanto è di interesse, va sottolineato che il sistema islamico oltre alla capacità di creazione di un suo peculiare modello economico, ne ha anche incentivato l'implementazione ricorrendo comunque a una complessiva operazione di deterrenza confessionale.

Ora, un approccio analogo potrebbe essere adottato anche nell'ambito della tradizione ordinamentale cattolica.

La possibilità di sfruttare l'effetto deterrente della sanzione canonica²⁵ potrebbe risultare funzionale non solo a indirizzare le scelte dei singoli (anche non cattolici o non credenti) nella selezione dei prodotti finanziari quando grazie a essa vengano percepiti come ammantati da un giudizio complessivo di riprovevolezza morale, ma anche indirizzando le scelte generali degli operatori economici "positivamente" influenzati dal timore di un "effetto valanga".

Spingendoci ancora oltre, non parrebbe nemmeno troppo utopistico immaginare l'implementazione di un modello economico "antagonista" della finanza islamica attraverso una canalizzazione più efficace verso principi solidaristici tipici dell'insegnamento cattolico, che già oggi si pongono efficacemente alla base della c.d. economia civile o economia di comunione.

²⁵ Su questa specifica possibilità si rinvia a **A. FUCCILLO**, *Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari: la pena canonica in ausilio agli ordinamenti civili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2015, pp. 9-14.